

LE IDEE DEGLI ALTRI

DARIO IPPOLITO

Il tempo della pena nello spazio della prigione. Stefano Anastasia tra umanesimo penale e abolizionismo

Questo breve articolo presenta al lettore l'ultimo libro Stefano Anastasia, *Le pene e il carcere* (Mondadori Education, 2022). Dall'orizzonte culturale della criminologia critica, l'autore trae gli strumenti per comprendere la realtà carceraria come spazio istituzionale e simbolico attraverso cui il potere politico agisce e si legittima nelle società contemporanee. All'indagine empirica è sottesa la dimensione etica dell'umanesimo penale, che pone la dignità della persona al centro dell'ordine civile, valorizzandola quale limite inderogabile al diritto di punire. Su questo sfondo va compresa la prospettiva politica dell'abolizionismo, da cui deriva la radicale opposizione di Anastasia rispetto all'ergastolo, come pena contraria al senso di umanità.

The Time of Punishment in the Space of Prison: Stefano Anastasia between Penal Humanism and Abolitionism.

*This article examines Stefano Anastasia's recent work *Le pene e il carcere*, placing it within the broader intellectual development of the author. The scientific horizon of critical criminology shapes his view of prison as a social institution that reveals the mechanisms through which punitive power is exercised and justified in contemporary societies. The ethical horizon of penal humanism underpins his focus on human dignity as the key standard for questioning and delegitimizing forms of punishment that violate it. Finally, the political horizon of abolitionism informs his position on life imprisonment, portraying it as a penalty that undermines the very foundations of human existence.*

SOMMARIO: 1. Filosofi, giuristi, cittadini. – 2. Il carcere come pena. – 3. Umanesimo penale. – 4. Abolizionismi. – 5. Fine pena mai.

1. *Filosofi, giuristi, cittadini.* Nel 1962 Norberto Bobbio suggerì un utile criterio di orientamento di fronte al panorama caleidoscopico e vertiginoso della filosofia del diritto. Con il saggio *Nature et fonction de la philosophie du droit* (ripubblicato nel 1965 in *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*) introdusse la distinzione empiricamente pregnante tra «filosofia del diritto dei filosofi e filosofia del diritto dei giuristi». Chi pratica la prima sussume nelle categorie ermeneutiche dei grandi sistemi di pensiero – l'idealismo, il materialismo, lo storicismo, la fenomenologia, etc. – la dimensione normativa del diritto, inglobandola come parte di un tutto unitariamente concepito; chi coltiva la seconda riflette sull'articolata complessità dell'oggetto-diritto a partire

dai problemi che sorgono dall'esperienza giuridica stessa. I filosofi del primo tipo interloquiscono prevalentemente con i filosofi; i filosofi del secondo tipo elaborano teorie che interessano soprattutto ai giuristi.

Non si tratta, evidentemente, di una dicotomia esaustiva. Esistono filosofi del diritto che si rivolgono a lettori (ideali) diversi dai filosofi e dai giuristi. Uno di questi è certamente Stefano Anastasia: docente universitario e studioso autorevole, co-fondatore ed ex presidente di Antigone, garante dei diritti dei detenuti per la regione Lazio. La sua riflessione sulla fenomenologia del potere punitivo, sviluppata in costante aderenza alla *vita activa*, può essere identificata e assunta quale espressione esemplare di ciò che potremmo chiamare *filosofia del diritto dei cittadini*. Con questa locuzione intendo designare la postura intellettuale del giurista filosofo che: a) di fronte all'ordinamento giuridico assume il punto di vista esterno – laico – dei destinatari primari delle norme; b) considera il diritto innanzitutto come il prodotto contingente e mutevole di decisioni politiche storicamente determinate; c) attribuisce al proprio ruolo accademico una funzione civile, da esercitare nella sfera pubblica, attraverso la critica e la proposta operativa; d) scrive testi che ambiscono a incidere – più che nel dibattito specialistico – sulla costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole.

Le pene e il carcere – l'ultimo libro di Anastasia (Mondadori Education, 2022) – conferma la necessità e la fecondità di una filosofia del diritto dei cittadini. Dieci anni dopo *Metamorfosi penitenziarie* (Ediesse, 2012), l'autore torna alla dimensione della saggistica di ampio respiro; della sistemazione architettonica di un pensiero inquieto e insoddisfatto, che si aggiorna incessantemente nello sforzo di comprensione della realtà e di progettazione del cambiamento esperibile. «Lessico democratico» è il titolo della collana che accoglie questo nuovo libro. Ed è un lessico democratico quello che arieggia nelle sue pagine aperte e accessibili. Chiarezza e concisione sono le virtù di una prosa ben sorvegliata, che intreccia diversi livelli di discorso (ricostruzioni e analisi, spiegazioni e ragionamenti, valutazioni e indicazioni normative) intorno alla relazione tra spazio e tempo nell'esercizio del potere di punire: lo spazio della prigione, come dispositivo istituzionale di segregazione dalla società; e il tempo della pena, come vita a perdere dei soggetti privati della liber-

tà.

2. *Il carcere come pena*. «Pena del tempo perso» è definita, nel primo capitolo, la forma moderna della reclusione carceraria, la cui realtà effettuale – descrivibile in termini di «limitazioni, privazioni e prevaricazioni» che si aggiungono alla «sospensione della libertà di movimento» – rivela, sotto la superficie friabile del dover essere giuridico, le radici profonde delle scelte punitive, robustamente abbarbicate all’«idea di degradazione del condannato, dell’autore del reato, del deviante che ha offeso la comunità». Alla prova dei fatti, la detenzione dentro lo spazio della prigione risulta una punizione che contrae e ridimensiona il tempo vissuto da chi la subisce, in quanto produce diradazione, dissolvimento e annichilimento delle esperienze umane attraverso cui si sviluppa la personalità. Cosicché, «giovani uomini (più raramente giovani donne) si trasformano in persone anziane, perdendo definitivamente un tempo esperienziale irrecuperabile nell’arco della loro vita successiva» (pp. 10-12).

Come si giustifica una simile modalità punitiva? Quali scopi la rendono ammissibile? Le dottrine penali tradizionali – illustrate nel capitolo VI (pp. 105-114) – rispondono alla domanda «perché punire?» e non «perché punire con il carcere?» (o meglio, nel carcere). Le moderne ideologie del penitenziario disegnano paradigmi normativi, connettono mezzi istituzionali a fini politici, ma non possono legittimare il carcere reale. Nel vuoto delle giustificazioni, abbiamo bisogno almeno di spiegazioni. Perché si punisce con il carcere? Qual è l’effettiva funzione di questo ripostiglio sociale in cui si svolge la tragedia penale? Chi non si accontenta della mera ripetizione delle più influenti teorie esplicative maturate nel secolo scorso, troverà in questo libro di Anastasia nuove chiavi di lettura. In particolare, i capitoli sulla «pena *in action*» (II, pp. 17-38), sulla «questione della sicurezza nelle politiche penali» (III, pp. 39-56) e su «politica e giustizia al tempo dei populismi» (IV, pp. 57-82) restituiscono le acquisizioni conoscitive di un approccio epistemico originale, che sfrutta la sinergia tra pensiero sociologico, storiografia e scienza della politica. Sotto il profilo dell’indagine empirica sul funzionamento degli apparati punitivi, *Le pene e il carcere* è un’opera collocabile nel vasto e variegato orizzonte

culturale della criminologia critica. Ma i postulati assiologici e le tesi pragmatiche dell'autore attingono ai valori dell'umanesimo penale e alimentano le istanze riformatrici dell'abolizionismo. L'umanesimo penale non è un sistema filosofico, né un'ideologia dogmaticamente elaborata. È un discorso normativo trasversale a un insieme plurale di dottrine penali; è un atteggiamento vigile di fronte al potere di punire, che problematizza la questione dei delitti e delle pene, cogliendone appieno le implicazioni politiche alla luce di una serie di assunzioni etiche.

3. *Umanesimo penale.* L'assunzione fondamentale è la valorizzazione della persona come centro e fine dell'ordine giuridico. Questo connotato primario dell'umanesimo penale impronta tutto il discorso di Anastasia, che concepisce il diritto penale come sistema di garanzie dei diritti fondamentali e oppone alle pretese potestative di repressione e neutralizzazione il primato morale della dignità personale. Nel capitolo sulla «crisi dell'incarcerazione di massa e la giurisprudenza umanitaria» (V, pp. 83-114) e in quello dedicato a «diritto alla salute, etica della cura e potere coercitivo dello Stato» (VII, pp. 115-128), questa postura di fondo si definisce con nettezza e vigore.

Il secondo connotato dell'umanesimo penale consiste nella consapevolezza che le norme proibitive, procedurali e punitive determinano la posizione dell'individuo nei confronti dell'autorità, per quanto riguarda la sicurezza della sua libertà, in termini di immunità garantite e facoltà esercitabili. Questa visione *ex parte civium* dei canoni di legittimità dei divieti e delle sanzioni è sottesa all'analisi di Anastasia, che esplora il sistema penale come luogo epifanico delle dinamiche di potere (statale e sociale). Se la filosofia del Lumi ci ha insegnato a scoprire nella disciplina giuridica dei delitti e delle pene il ritratto fedele del sovrano, la sociologia delle ombre che avvolgono l'esecuzione penale ci sprona a riconoscere, nella distanza tra legalità ed effettività della pena carceraria, le rimozioni della nostra coscienza e le patologie della nostra democrazia.

Un terzo elemento caratteristico della concezione umanistica della pena è individuabile nella corresponsabilizzazione della società rispetto ai fenomeni della devianza. Postuliamo giustamente che la responsabilità penale è perso-

nale, ma non possiamo ignorare che le forme della criminalità sono sempre legate alla struttura e ai meccanismi dell'organizzazione sociale. *Le pene e il carcere* può essere letto come uno sviluppo documentato e argomentato di queste premesse (empiriche e deontiche). Anastasia colloca la sfera della penalità, con le sue istituzioni, nel contesto storicamente determinato della società e delle sue trasformazioni.

Un ulteriore connotato dell'umanesimo penale è il rifiuto delle pratiche di disumanizzazione del condannato: della sua inferiorizzazione (morale, biologica o psichiatrica) e della sua rappresentazione degradante, affidata alle metafore inveterate della bestia feroce, del nemico della società, dell'agente patogeno del corpo politico. Questa posizione assiologica si riflette, nel lavoro di Anastasia, nell'attenzione al punto di vista di chi subisce la pena. Le parole dei soggetti reclusi diventano lenti speciali per osservare da vicino gli ingranaggi in movimento della macchina penale. La scrittura si ancora all'esperienza della detenzione, riconosce il valore della testimonianza e restituisce dignità alla persona punita, attivando la forza dell'empatia (cespite di civiltà).

Caratteristica di ogni concezione umanistica della pena è anche l'esigenza di trasformazione delle istituzioni esistenti, cui si accompagna la demistificazione dei discorsi che ne consacrano l'esistenza *sub specie necessitatis*. L'insoddisfazione di fronte all'assetto del diritto positivo e alle forme del potere punitivo si traduce non solo nella critica delegittimante ma anche nella proposta riformatrice. Fattore potente di mutamento istituzionale, l'umanesimo penale – nel polimorfismo delle sue espressioni storiche – ha alimentato e rinnovato continuamente gli obiettivi delle battaglie abolizioniste: contro la tortura giudiziaria, contro la pena di morte, contro i lavori forzati, contro la fustigazione dei detenuti... E nell'alveo della tradizione abolizionista si immette – con energia – anche il discorso di Anastasia.

4. *Abolizionismi*. *Abolizionismo* è parola carica di storia e di ambiguità. Coinata nel XIX secolo in riferimento alla lotta contro la schiavitù negli Stati Uniti d'America, è penetrata successivamente nel lessico filosofico-giuridico. Nel dibattito sul diritto di punire, è utilizzata per designare dottrine e tesi de-

cisamente eterogenee. Al di là delle molteplici differenze che le contraddistinguono, è possibile ricondurle a una classificazione binaria basata su un connotato cruciale: l'atteggiamento di fronte al potere penale; il suo rifiuto totale o la critica delle sue modalità operative. In effetti, 'abolizionista' è qualificato tanto chi rifiuta il diritto penale in quanto tale, quanto chi propugna l'abolizione di uno specifico dispositivo istituzionale attraverso cui lo Stato reagisce alla violazione delle sue norme. Esemplificando: nella prima accezione del termine, possiamo parlare dell'abolizionismo di Max Stirner o di Niels Christie; nel secondo senso, possiamo chiamare abolizionisti tanto Victor Hugo o Robert Badinter, rispetto alla pena di morte, quanto Luigi Ferrajoli o Gustavo Zagrebelsky, rispetto alla pena carceraria. La disambiguazione della parola è importante, perché coloro che si battono per il superamento di una determinata modalità punitiva sono spesso contrari alla prospettiva dell'abolizionismo penale; anzi, ancorano la loro critica del diritto positivo a una qualche dottrina di giustificazione della pena (si pensi a Beccaria, che usa l'utilitarismo penale per infirmare le certezze del «pensiero patibolare»).

Anastasia è tra gli autori di un libro molto noto: *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini* (Chiarelettere, 2015), per il quale ha scritto un capitolo suggestivamente intitolato *Il carcere non è sempre esistito*. Più che a quella proposta abolizionista, però, il suo impegno politico e culturale è legato alla battaglia contro la prigione a vita (ossia, la pena fino alla morte). Promotore - insieme a Mauro Palma - di un convegno sull'ergastolo alla Camera dei deputati, svoltosi in seguito all'approvazione di una mozione abolizionista (1992), Anastasia ha coordinato, tra il 1997 e il 1998, la campagna di Antigone «Mai dire mai» e ha poi pubblicato, con Franco Corleone, un pugnace volumetto *Contro l'ergastolo* (Ediesse, 2009), mettendo in circolazione il testo di una potente lezione universitaria di Aldo Moro. A livello scientifico, è tornato sul tema nel 2014, con un saggio meditato e incisivo: *Con Beccaria oltre Beccaria: dall'abolizione della pena di morte a quella dell'ergastolo*. Poi si è spostato di nuovo dall'accademia all'agorà, curando la pubblicazione di *Contro gli ergastoli. Perché il carcere a vita «non è la soluzione, ma il problema da risolvere»* (Futura, 2021).

Non poteva mancare, quindi, in *Le pene e il carcere*, un capitolo sulla «que-

stione dell'ergastolo», significativamente rapportata al «divieto delle pene capitali» (VIII, pp. 129-142). Se il carcere è la pena del tempo perso, l'ergastolo è la pena del tempo nullo, del tempo svuotato di senso: disumanizzato. Nella riflessione di Anastasia, la prigione perpetua si configura come una forma di punizione qualitativamente diversa dalla privazione della libertà, poiché incide in profondità (e con violenza) sull'identità. Del soggetto, non solo comprime la sfera dei diritti, ma deforma la postura nel tempo e nel mondo, alterando la struttura relazionale della personalità.

5. *Fine pena mai.* A illuminare questa condizione estrema d'(in)esistenza sono, in primo luogo, le voci dei condannati all'ergastolo: Carmelo Musumeci e Nicola Valentino, testimoni capaci di universalizzare, con lucidità narrativa e concettuale, l'esperienza del fine pena mai, sottraendola all'oscurità della cella e alla gabbia dell'afasia. Musumeci mette in rilievo la logica immorale dell'ergastolo ostativo: la possibilità di accedere alla speranza di libertà è subordinata alla collaborazione con la giustizia, ma questa collaborazione implica – in molti casi – la punizione altrui; quindi, lo scambio tra sofferenza ridotta e sofferenza procurata. Valentino, nella sua riflessione antropologica, elucida la categoria dell'agonia come chiave interpretativa dell'ergastolo, descritto quale pena in cui il tempo si trasforma in un lento processo di consunzione e la vita dolente del soggetto che agonizza corrisponde al prolungamento della sua sofferenza. Ogni giorno trascorso non riduce la pena, ma aumenta la sua durata.

Nello sforzo di comprendere questa condizione – del «vivere morendo» – Anastasia segue la guida di Aldo Masullo, valorizzando i passaggi più densi del suo memorabile intervento parlamentare in favore del progetto di legge sull'abolizione dell'ergastolo (nel cui *iter* giocò un ruolo di primo piano Salvatore Senese, giurista e magistrato democratico). Nell'aula del Senato, il filosofo argomentava la distinzione tra vita ed esistenza. Nel fatto biologico del vivere, tutti gli animali sono assimilabili. L'esistenza, invece, è un tratto distintivo dell'essere umano, perché implica la capacità di percepire sé stessi nel tempo, come soggetti in continuo mutamento. Gli umani esistono in un movimento incessante di perdita e riassetamento. Ogni momento dell'esistenza è, in

questo senso, transizione e trasformazione. A rendere propriamente umana la vita, dunque, è la qualità dell'esperienza temporale, il suo scandirsi come passaggio, la possibilità che la perdita generi apertura. L'ergastolo, però, annulla questa prospettiva. Bloccando ogni orizzonte di trasformazione, nega al soggetto ciò che più radicalmente lo definisce come essere umano. Pur non privandolo della vita biologica, gli preclude la possibilità di esistere. La perpetuità della reclusione trasforma l'esistenza in sopravvivenza. Il tempo, da dimensione costitutiva della soggettività, si riduce a misura di un'afflizione che coincide con la durata della vita. Perciò l'ergastolo è una pena degradante, contraria al senso di umanità.

È su questo sfondo che Anastasia riapre il confronto con *Dei delitti e delle pene* (1764), pietra miliare dell'umanesimo penale. Beccaria aveva contestato la pena di morte in base a due argomentazioni principali: da un lato, il contratto sociale non autorizza la sovranità a disporre della vita dei cittadini; dall'altro, la pena capitale è meno utile – sul piano della deterrenza – rispetto a una pena perpetua che costringa il condannato a lavorare per la società sotto gli occhi dei suoi concittadini. È proprio in questo secondo aspetto che si colloca la contraddizione. Se l'ergastolo è presentato da Beccaria come pena più efficace, è perché egli lo concepisce come strumento esemplare di intimidazione: la lunga esposizione di un uomo ridotto a «bestia da servizio» dovrebbe servire da monito ai potenziali criminali. Ma questa concezione, per quanto storicamente rilevante nel superamento dei supplizi dell'Antico Regime, non tiene conto della dignità della persona come valore incondizionato. Nel costituzionalismo dei diritti non basta che la pena sia utile (e non sia crudele): deve anche rispettare la soggettività del condannato, trattandolo come persona.

In questa prospettiva, l'abolizionismo di Anastasia è il riflesso di una filosofia del diritto esigente e conseguente, che non si affanna a prendere posizione nel dibattito dottrinale sugli scopi della pena perché avverte prioritariamente l'urgenza di affermare, attraverso la lotta per il diritto, le condizioni di legittimità (e i parametri di delegittimazione) del potere di punire e del suo concreto esercizio: per rafforzare le garanzie dei diritti fondamentali e contrastare le tendenze contemporanee alla disumanizzazione della giustizia penale.